



ISTITUZIONE
FONDAZIONE
BEVILACQUA
LA MASA



Repertorio n. 21287 del 21/07/2020

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA E LA LORENZO MARINI GROUP SRL PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA D'ARTE DI LORENZO MARINI PRESSO LA GALLERIA DI PIAZZA SAN MARCO - VENEZIA.

Tra

Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa, avente sede legale in Venezia, Dorsoduro 2826, C.F. 00339370272, in persona del Direttore, dott. Michele Casarin, (di seguito denominata Istituzione BLM)

e

LORENZO MARINI GROUP SRL Via Dante 4, 20121 Milano, P.iva 05475220967 (di seguito denominata LMG)

premesso che

- BLM si occupa di organizzazione di mostre di livello nazionale e internazionale e di pubblicazioni di volumi di arte contemporanea;
- l'impegno e le attività dell'Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa comprendono la progettazione e la realizzazione di mostre di artisti, viventi e non, di fama nazionale ed internazionale, l'organizzazione di convegni, conferenze, pubblicazioni e incontri con artisti e operatori culturali, scambi di residenze con altre Istituzioni, promozione di attività che coinvolgono i giovani artisti, e collaborazione con soggetti terzi nella realizzazione di tali attività;
- la LMG si occupa di comunicazione, immagine e creatività contemporanea

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 Oggetto del contratto

Il presente accordo disciplina la collaborazione tra LM e Istituzione BLM per la realizzazione di una mostra con opere dell'artista LM per il periodo 24 giugno 2020 - 30 agosto 2020, con inaugurazione 24 giugno 2020. La mostra è descritta nell'allegato A del presente contratto. I giorni a disposizione per l'allestimento saranno dal 18 giugno al 23 giugno 2020, per il disallestimento dal 31 agosto al 2 settembre 2020, sempre con orario continuato, ovvero dalle 9.00 alle 17.30. Eventuali variazioni di orario dovranno essere comunicate con un anticipo di almeno 3 giorni.

Art. 3 Impegni di LMG

LM nel realizzare la mostra in oggetto dell'accordo, si fa carico dei seguenti impegni:

- ideazione e realizzazione della grafica in accordo con l'Istituzione BLM (invito digitale, poster ecc.);
- sostenere i costi della mostra, della redazione e produzione del catalogo, del trasporto opere, dell'assicurazione "da chiodo a chiodo" per tutto il periodo della mostra, compresi allestimenti e

- disallestimenti, eventuale adeguamento degli spazi, comunicazione ed acquisti di spazi pubblicitari ed evento di apertura, guardiania armata (se richiesta);
- sostenere i costi per la grafica dedicata allo spazio espositivo (totem e banner all'ingresso, pannello istituzionale all'interno della Galleria) coordinandosi con il personale dell'Istituzione;
- sostenere i costi per il ripristino dello spazio espositivo alle condizioni precedenti l'allestimento della mostra;
- non effettuare alcuna attività commerciale nella sede messa a disposizione dalla Istituzione BLM;
- consentire all'Istituzione BLM durante l'intero periodo della mostra la più ampia libertà di accesso a tutti i locali, in particolare per tenere conferenze e altri eventi come, a solo titolo di esempio, *workshop*, conferenze, incontri, visite dedicate, e quant'altro deciso dall'Istituzione stessa o dal Comune;
- realizzare un catalogo della mostra e fornirne gratuitamente a Istituzione BLM almeno 50 copie, che l'Istituzione potrà anche mettere in vendita trattenendone il ricavato;
- organizzare d'intesa con l'Istituzione BLM, incontri dell'artista e/o del curatore riservati agli artisti assegnatari degli atelier;
- organizzare a proprie spese un rinfresco in occasione dell'inaugurazione, in accordo con il personale dell'Istituzione BLM;
- far presidiare la mostra da una figura di mediatore culturale;
- le parti si impegnano a verificare l'opportunità di un prolungamento degli orari giornalieri di apertura della mostra. L'onere per la retribuzione del personale necessario è a carico di LM;

Art. 4 Impegni di Istituzione BLM

Istituzione BLM si fa carico dei seguenti impegni:

- concedere l'uso della galleria di Piazza San Marco, Procuratie Nuove, 71/c per il periodo di apertura della mostra e per i giorni necessari al suo allestimento e disallestimento, secondo il consueto orario di apertura dalle 10.30 alle 17.30, da mercoledì a domenica (giornate di chiusura lunedì e martedì);
- presidiare con il proprio personale i locali della galleria;
- collaborare con LMG sulla comunicazione della mostra LMG.

Art. 5 Durata del Convenzione

Il presente contratto ha durata e produce i suoi effetti dalla data della firma fino al 10 settembre 2020.

Art. 6 Uso del logo LMG e del logo Istituzione BLM

Le parti si impegnano a utilizzare reciprocamente il logo LMG e il logo Istituzione BLM ai soli fini specificati nel presente contratto. Le parti si impegnano a utilizzare marchio e logo nel rispetto della grafica, forma, colori, e rapporti di dimensione in uso presso le stesse. Ogni utilizzo del logo e tutti i materiali prodotti, tra i quali testi ed immagini, dovranno venire preventivamente concordati tra le parti.

Art. 7 Autorizzazione al linking verso siti web delle parti

Per tutta la durata del presente contratto le parti si autorizzano reciprocamente ad effettuare sul sito di propria titolarità il link al sito dell'altra parte. L'autorizzazione si riferisce al periodo di durata del contratto e potrà essere estesa d'intesa tra le parti.

Art. 8 Sicurezza degli spazi

L'Istituzione BLM provvede alle necessarie autorizzazioni e comunicazioni di legge riguardo la sicurezza nei luoghi di lavoro in riferimento al d.lgs. 81/2008 e s.m.i. È obbligo di LMG adottare le misure di prevenzione, protezione e contenimento dei rischi previste nel DUVRI e negli altri documenti di sicurezza adottati nel quadro dell'azione di cooperazione e coordinamento promossa dagli uffici comunali in ottemperanza dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e dall'art. 16 del d.lgs. 106/2009 e s.m.i, collaborando con il personale dell'Istituzione BLM nella stesura dei documenti per il contenimento dei rischi interferenziali.

Art. 9 Responsabilità civile e penale

LMG è responsabile per qualsiasi danno arrecato alla sede espositiva. L'allestimento della mostra deve essere realizzato tenendo conto della sicurezza del personale dell'istituzione BLM e dei visitatori, delle norme legate alla sicurezza e al Piano Gestione Emergenza della Galleria. L'istituzione non risponde per eventuali danni o infortuni a terzi dovuti all'allestimento o alle opere/installazioni presenti in mostra.

Art. 10 – Requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione

Per la firma della convenzione LMG dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di legalità;
- l'assenza di conflitti di interesse legati ad eventuali rapporti di parentela o affinità con i dirigenti, i funzionari e i dipendenti del Comune di Venezia;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- di non trovarsi in condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, come previsto dal vigente ordinamento giuridico (art. 32-ter, art. 32-quater del Codice Penale). L'Istituzione BLM si riserva inoltre di chiedere l'elenco dei fornitori e delle ditte che interverranno per la realizzazione della mostra, riservandosi la facoltà di controllare i requisiti generali che regolano l'esclusione di un operatore economico dalla procedura di appalto o concessione con la Pubblica Amministrazione (Art. 80 del D.lgs 50/2016).

Art. 11 Definizione delle controversie e foro competente

Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del d.lgs. 81/2008 e del Codice Civile. Per qualunque controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecutività e scioglimento del presente contratto, sarà competente il giudice ordinario e il foro sarà quello di Venezia.

Art. 12 Spese e oneri fiscali

Tutte le imposte e le spese inerenti e conseguenti al contratto, oneri assicurativi, oneri antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, sono a carico di LMG. Le spese e gli oneri fiscali relativi alla registrazione della presente convenzione rimarranno a carico di LMG (16 euro, bollo).

Art. 13 Protocollo di Legalità. Prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa

Il mancato rispetto del protocollo di Legalità, allegato alla presente convenzione, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dà luogo alla risoluzione della convenzione.

Art. 14 Risoluzione della convenzione

Contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o all'atto di conferimento dell'incarico o di instaurazione del rapporto, i nuovi titolari di rapporti comunque denominati consegnano al Comune di Venezia – Istituzione BLM, copia sottoscritta del Codice di comportamento interno del Comune di Venezia approvato con delibera di G.C. n. 703 del 20/12/2013 e s.m.i. (art. 11), di cui al d.p.r. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001". Costituisce motivo di risoluzione del vincolo contrattuale o decadenza del rapporto, la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento interno (art. 2).

Art. 15 Trattamento dei dati personali

Le parti danno atto che è stato provveduto, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della presente convenzione e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione della convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure. Con la sottoscrizione del presente contratto si acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti tramite il sito internet.

L'interessato può esercitare i diritti previsti al cap. II del regolamento consultabile nel sito dell'Istituzione: <https://www.comune.venezia.it/it/content/informativa-il-trattamento-dei-dati-personali>

Art. 16 Recesso del committente


L'Istituzione BLM si riserva il diritto di recedere, in ogni momento, dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. Tale facoltà è esercitata mediante invio di apposita comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R., efficace dopo 15 (giorni) dalla ricezione della comunicazione stessa da parte di LMG. LMG si riserva il diritto di recedere in ogni momento dal contratto mediante invio di apposita comunicazione scritta tramite pec. In ogni caso le parti si atterranno a quanto previsto dall'art. 2237 cc.

La convenzione, redatta in 3 esemplari, è registrabile solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/1983. Con la sottoscrizione, ai sensi del d.lgs. 196/2003, si dà atto che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse agli adempimenti contrattuali e che l'interessato può esercitare i diritti previsti dell'art. 7 del citato decreto.

Letto, approvato e sottoscritto ai sensi dell'art.1326 del c.c.

Venezia, 12/06/2020

Per l'Istituzione Fondazione BLM
Il Direttore
Dott. Michele Casarin



Per LMG
Il Rappresentante Legale
LORENZO MARINI

